

14 NOV 2024

**TRIBUNALE DI RAGUSA****SEZIONE CIVILE**

Ragusa 13.11.2024

**LINEE GUIDA IN TEMA DI
PIGNORAMENTO EX ART. 492-BIS C.P.C.**

I giudici dell'esecuzione mobiliare,

d'intesa con il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Paolo Pitarresi, e con il Presidente della Sezione Civile, dott. Massimo Pulvirenti;

visto l'esito della riunione del 29/5/2024 ed esaminate le circolari e linee guida adottate da diversi tribunali distrettuali (Roma, Palermo, Bologna);

ritenuto, in considerazione delle numerose questioni che si pongono in merito alla nuova forma di pignoramento presso terzi di crediti introdotta con istanza *ex art. 492-bis* c.p.c. e al fine di ridurre i margini di incertezza connessi agli aspetti procedurali ed evitare inutili appesantimenti dell'attività processuale nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, di adottare e divulgare le presenti linee guida con riferimento ad alcuni profili particolarmente attuali;

ritenuto, infatti, che con l'istanza *ex art. 492-bis* c.p.c. viene instaurato un complesso procedimento che, all'esito delle ricerche degli ufficiali giudiziari, conduce, a volte senza soluzione di continuità (quando viene individuato un solo rapporto), altre volte previa scelta dell'istanza (di fronte a plurimi rapporti individuati), una volta compiute le notifiche del verbale contenente l'ingiunzione *ex art. 492*, co. 1, c.p.c., al perfezionamento di un atto di pignoramento nei confronti del debitore esecutato e dei terzi pignorati, già produttivo degli effetti di indisponibilità di cui agli artt. 2912 ss. c.c., cui deve far seguito l'iscrizione a ruolo da parte dell'interessato;

rilevato che, ad oggi, l'esito delle ricerche degli ufficiali giudiziari, in virtù dell'attuale normativa secondaria e dei relativi provvedimenti attuativi, offre dei dati neutri dal punto di vista del preventivo vaglio di utilità della procedura, mostrando solo l'eventuale sussistenza di meri rapporti tra il debitore esecutato e uno o più terzi, senza la precisazione della sua entità nominale e/o del relativo saldo, non consentendo ai creditori istanti di autodeterminarsi nella scelta di iscrivere o meno a ruolo l'atto di pignoramento;

considerato che alcuni terzi pignorati, tra cui diversi istituti bancari, hanno inaugurato una proficua prassi di trasmettere, al difensore del creditore precedente istante, le dichiarazioni *ex art. 547* c.p.c., non appena ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, senza attendere il decreto di fissazione udienza del giudice



dell'esecuzione di cui all'art. 543, ult. co., c.p.c., contenente l'invito e l'avvertimento di cui all'art. 543, co. 2, n. 4, c.p.c.;

ritenuta l'opportunità di divulgare e stimolare tale prassi, avallata da diversi indici normativi (tra cui l'obbligatoria indicazione, già nel verbale di pignoramento *ex art. 492-bis c.p.c.*, "*ai fini dell'articolo 547*", "*dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato*", e "*dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546*"), invitando l'UNEP presso il Tribunale di Ragusa di inserire nei propri verbali l'invito ai terzi pignorati di rendere la dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.* all'indirizzo di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato del difensore del creditore procedente indicato nel verbale;

ritenuto, infatti, che tale prassi, se osservata dalla maggior parte dei terzi pignorati istituzionali, potrebbe, da un lato, impedire alla fonte diverse problematiche riscontrate nella fase successiva all'iscrizione a ruolo del pignoramento, tra cui la pendenza di numerose procedure antieconomiche, secondo il disposto di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c., iscritte a ruolo solo per evitare le decadenze di cui agli artt. 492-bis, ult. co., e 497 c.p.c. e, dall'altro lato, consentire maggiori interventi all'interno di procedure già pendenti, in luogo della proliferazione di procedimenti da riunire, nell'interesse di tutte le parti coinvolte, ed avere un effetto deflattivo del contenzioso *ex art. 549 c.p.c.* tra creditori procedenti, debitori eseguiti, terzi pignorati;

considerato, inoltre, che diversi creditori, non ricevendo la dichiarazione *ex art. 547 c.p.c.* prima del decorso dei termini di cui agli artt. 492-bis, ult. co., e 497 c.p.c., hanno preferito non dar corso alla procedura iniziata con l'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, decidendo di promuovere successivi pignoramenti presso terzi tradizionali nei confronti dei terzi individuati con gli esiti della ricerca telematica;

ritenuto, nell'ottica di una leale e corretta collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti, anche sulla scorta degli orientamenti citati, di chiarire sin da subito che l'instaurazione di un processo esecutivo per ordinario pignoramento presso terzi, fondato sulle risultanze della ricerca telematica *ex art. 492-bis*, non precluderà, a seconda dell'esito della procedura, il diritto dell'UNEP di segnalare la circostanza e di chiedere la liquidazione dei compensi di cui all'art. 122 d.p.r. 1229/1959, tutte le volte in cui il successivo pignoramento sia effettuato nei confronti dei terzi individuati con le predette ricerche e sia stato instaurato nel periodo di efficacia dell'originario precetto alla base dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*;

DISPONGONO che sia data comunicazione delle presenti linee guida all'UNEP presso il Tribunale di Ragusa e all'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

I giudici delle esecuzioni mobiliari

Dott. Antonio Pianoforte
G.O.T. Avv. Giovanni De Angelis
G.O.T. Avv. Salvatrice Gurrieri


